

# PROGETTO

## “Formazione per lo sviluppo”

25 marzo 2013


La Legge Regionale n. 7:  
la nuova conferenza d'ambito

## Il territorio della provincia di Torino:

- 8 Consorzi di Bacino (L.R. 24/2002)

- 315 Comuni e 2.303.000 ab. circa
  - 255 con pop. < 5.000 ab. (17%)
  - 29 fra 5 e 10.000 ab. (9%)
  - 28 fra 10 e 50.000 ab. (30%)
  - 3 fra 50 e 150.000 ab. (5%)
  - 1 solo comune metropolitano (907.000 ab., 39%)

- la fascia di pianura occupa il 27% del territorio
- la fascia collinare il 21%
- la fascia alpina il 52%



## **NORMATIVA**

### **Unione europea:**

***Direttiva 2008/98 (Quadro generale rifiuti)***

### **Stato italiano:**

***D.Lgs. 152/2006 (Testo Unico Ambientale)***

***D.Lgs. 267/2000 (Testo Unico Enti Locali)***

### **Regione Piemonte:**

***Legge Reg. 24/2002 (Norme per la gestione dei rifiuti)***

***Legge Reg. 7/2012 (Gestione integrata dei rifiuti)***

## **ASSETTO TERRITORIALE E DI GOVERNO DEL SISTEMA DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI**

**Nel 2012 è stata approvata la nuova Legge regionale 7/2012 che accorpa le funzioni di Consorzi ed ATO in un unico soggetto (Conferenza d'ambito territoriale ottimale) composto da Comuni e Provincia.**

**Il nuovo sistema previsto dalla legge 7/2012 dovrebbe entrare a regime nel corso dell'anno 2013.**

**REGIONE PIEMONTE**

1. Applica e specifica con LR indirizzi nazionali
2. Delimita gli ATO
3. Piano Regionale di Gestione Rifiuti
4. Approva i PPGR (8 province)

**PROVINCIA DI TORINO**

1. Redige il PPGR
2. Definisce criteri localizzativi, definisce (sulla base dei flussi attesi) numero e tipologia degli impianti) indica gli obiettivi di RD e di riduzione
3. Delimitano i **CONSORZI di BACINO**
4. Autorizza e controlla gli impianti (VIA, AIA)

**Conferenza d'ambito territoriale ottimale**

**ASSOCIAZIONE D'AMBITO TORINESE**

1. Governano il sistema di smaltimento e trattamento (impianti) – Piano d'Ambito
2. Stabiliscono la tariffa di smaltimento trattamento
3. Affidano la realizzazione/gestione degli impianti e ne individuano la localizzazione
4. Svolge attività di controllo sul servizio affidato

**CONSORZI DI BACINO (8)**

1. Organizzano la raccolta ed il conferimento agli impianti
2. Stabiliscono la tariffa di raccolta (con Comuni)
3. Affidano i servizi di raccolta e trasporto

**COMUNI**

1. Costituisce Autorità di Igiene Pubblica
1. Predisporre ed approva Regolamenti relativi
1. Applicano la tariffa ripartendo i costi sulle diverse utenze

**AZIENDE (PUBBLICHE O PRIVATE)**

1. Gestiscono il servizi e/o gli impianti
2. Riscuotono la tariffa

Art. 1. (*Oggetto e finalità*)

... 2. Con la presente legge la Regione persegue la finalità di assicurare:

- a) il rispetto dei **principi di efficienza, efficacia, economicità e sostenibilità** per la gestione del servizio idrico integrato e di gestione integrata dei rifiuti urbani, nonché di separazione delle relative funzioni amministrative di organizzazione e di controllo da quelle di erogazione dei servizi;
- b) il conseguimento di **adequati livelli tariffari in conformità ai principi di gradualità, responsabilizzazione, equità e perequazione** a livello d'ambito territoriale ottimale;
- ... d) la riduzione dei rifiuti urbani, nonché una programmazione ed una gestione integrata dei rifiuti urbani fondata prioritariamente sulla prevenzione e sulla riduzione della produzione, sulla raccolta in modo differenziato, sul recupero e sul corretto smaltimento, anche al fine di un adeguato ed economico riutilizzo, reimpiego e riciclaggio.

***[i principi della direttiva UE/98/2008]***

## Art. 3. (*Ambiti territoriali ottimali*)

1. Ai fini dell'organizzazione del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani il territorio della Regione è suddiviso nei seguenti ambiti territoriali ottimali:

- a) ambito 1: Novarese, Vercellese, Biellese e Verbano, Cusio, Ossola;
- b) ambito 2: Astigiano e Alessandrino;
- c) ambito 3: Cuneese;
- d) ambito 4: Torinese.

## Art. 3. (*Ambiti territoriali ottimali*)

2. I confini degli ambiti territoriali ottimali e gli enti locali in essi ricadenti sono individuati con riferimento ai confini amministrativi delle province di riferimento. ...

3. Al fine di garantire la più adeguata rappresentazione delle esigenze dei territori di riferimento, gli ambiti territoriali ottimali, qualora richiesto dai sindaci rappresentanti la maggioranza della popolazione interessata dall'area in oggetto, possono essere articolati per **aree territoriali omogenee** in merito ai conferimenti separati, alla raccolta differenziata, alla raccolta e al trasporto dei rifiuti residuali indifferenziati e alle strutture a servizio della raccolta differenziata, se il numero e la dimensione delle predette aree risponde ai principi di efficienza, efficacia ed economicità dei relativi servizi.

## Art. 4. (*Funzioni di organizzazione del servizio*)

1. Le province e i comuni di ciascun ambito territoriale ottimale esercitano **in forma associata** le funzioni di organizzazione e controllo diretto del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani come di seguito identificate:

- a) **specificazione della domanda di servizio, intesa quale individuazione della quantità e della qualità di rifiuti da raccogliere e avviare a recupero o smaltimento e, in generale, del livello qualitativo globale dei servizi da garantire agli utenti;**
- b) **elaborazione, approvazione e aggiornamento del relativo piano d'ambito, finalizzato alla realizzazione degli impianti e all'acquisizione delle attività e delle dotazioni necessarie all'erogazione dei servizi;**

## Art. 4. (*Funzioni di organizzazione del servizio*)

...

- c) **determinazione dei livelli di imposizione tariffaria**, finalizzazione e destinazione dei proventi tariffari e definizione del piano finanziario relativo al piano d'ambito;
- d) definizione del modello organizzativo e individuazione delle modalità di produzione dei servizi;
- e) **affidamento dei servizi**, conseguente alla individuazione della loro modalità di produzione;
- f) **controllo operativo, tecnico e gestionale sull'erogazione dei servizi.**

## Art. 4. (*Funzioni di organizzazione del servizio*)

...

2. Le funzioni di cui al comma 1, lettere b), c) e d) sono esercitate d'intesa con la Giunta regionale quando sono relative ad opere strategiche, intendendosi per tali i termovalorizzatori, gli impianti finalizzati all'utilizzo energetico dei rifiuti e le discariche a servizio dei medesimi.

3. Nell'esercizio delle funzioni di cui al comma 1, le province e i comuni si attengono alle **direttive generali ed agli indirizzi regionali in materia di gestione dei rifiuti e di qualità dei servizi.**

*Art. 5. (Forma di cooperazione tra gli enti locali. Conferenze d'ambito)*

1. Le province e i comuni di ciascun ambito territoriale ottimale esercitano le funzioni di organizzazione del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani attraverso apposite **conferenze d'ambito, che operano, in nome e per conto degli enti locali associati**, secondo modalità definite dall'apposita convenzione che le istituisce, stipulata ai sensi della normativa sull'ordinamento degli enti locali, sulla base della convenzione-tipo approvata dalla Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare.

2. La conferenza d'ambito ha autonomia funzionale, organizzativa, patrimoniale, finanziaria e contabile per le attività connesse alle proprie funzioni.

## Art. 6. (*Conferenze d'ambito. Composizione e funzioni*)

1. In ciascun ambito territoriale ottimale a base provinciale o sovraprovinciale è istituita una conferenza d'ambito per l'organizzazione e il controllo del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani, di seguito denominata conferenza d'ambito, **composta dai presidenti delle province e da rappresentanze dei sindaci dei comuni ricompresi nell'ambito territoriale ottimale costituite in forma unitaria o per gruppi di comuni.**

2. Le conferenze d'ambito deliberano a maggioranza qualificata dei voti espressi in base alle quote di rappresentatività fissate dalla convenzione che disciplina la forma di cooperazione tra gli enti locali, sulla base della popolazione, dell'estensione del territorio ricompreso nell'ambito e tenendo conto della necessità di rappresentare equamente le diverse esigenze del territorio. **Il 50 per cento dei voti è riservato ai comuni, mentre il restante 50 per cento dei voti è attribuito alle province ricadenti nello stesso ambito territoriale ottimale.**

## Art. 6. (*Conferenze d'ambito. Composizione e funzioni*)

... 5. Nel caso di articolazione degli ambiti territoriali ottimali in aree territoriali omogenee, ferme restando le competenze delle conferenze d'ambito, per ciascuna di tali aree può essere istituita una assemblea composta dai sindaci o assessori delegati dei comuni appartenenti all'area interessata e, negli ambiti territoriali ottimali sovraprovinciali, dal presidente o assessore delegato della provincia competente per territorio, cui sono attribuite le seguenti funzioni:

- a) **esprimere un parere preventivo, obbligatorio e vincolante limitatamente alle previsioni del piano d'ambito in materia di conferimenti separati, raccolta differenziata, raccolta e trasporto dei rifiuti residuali indifferenziati relativi all'area territoriale omogenea di riferimento;**
- b) **verificare il regolare svolgimento delle attività** di cui alla lettera a) durante tutta la durata della gestione con facoltà, esaminate e valutate le criticità rilevate dagli uffici della conferenza d'ambito o segnalate da singoli comuni, di proporre alla conferenza d'ambito proposte di ottimizzazione dei servizi.

## Capo IV. REGOLAZIONE REGIONALE DEI SERVIZI

### Art. 7. (*Finalità*)

1. ... la regolazione del servizio idrico integrato e del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani è realizzata, a livello regionale e in coerenza con le indicazioni degli organismi nazionali di vigilanza, attraverso:

a) il controllo di sistema che, comparate le modalità di esercizio delle funzioni poste in capo alle province ed ai comuni e le prestazioni realizzate dai gestori con riferimento ad una pluralità di ambiti territoriali ottimali, individua le situazioni di criticità ed i conseguenti interventi sanzionatori e correttivi, ivi compresi quelli di revisione dei documenti di pianificazione sia a livello regionale, che a livello di singoli ambiti territoriali ottimali, **al fine di garantire sul territorio regionale omogenei ed adeguati livelli di qualità dei servizi;**

b) il controllo diretto sull'erogazione dei servizi che, esaminato il grado di realizzazione degli adempimenti e delle prestazioni poste a carico del gestore nel piano d'ambito e nel contratto di servizio sottoscritto, evidenzia se gli specifici obiettivi di gestione sono stati conseguiti e consente di adottare i provvedimenti sanzionatori delle eventuali inadempienze.

## Art. 8. (*Controllo di sistema*)

1. La Giunta regionale esercita, avvalendosi delle elaborazioni degli osservatori regionali, il controllo di sistema del servizio idrico integrato e del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani, provvedendo in particolare:

- a) alla formulazione di indirizzi e linee guida per l'organizzazione e la gestione dei servizi secondo i principi e le finalità della presente legge e della l.r. 13/1997;
- b) **alla verifica di coerenza dei piani d'ambito con la pianificazione regionale di settore** e alla eventuale formulazione di rilievi e osservazioni ai fini dell'approvazione definitiva da parte delle conferenze d'ambito, nonché delle autorità d'ambito di cui agli articoli 4, 5 e 6 della l.r. 13/1997, di seguito denominate autorità d'ambito;

## Art. 9. (*Osservatori regionali*)

1. Presso le strutture regionali competenti per materia operano l'osservatorio regionale dei servizi idrici e l'**osservatorio regionale dei rifiuti**, di seguito denominati osservatori regionali.

2. Gli osservatori regionali, mediante la costituzione e la gestione di banche dati anche in connessione con i sistemi informativi dei soggetti che detengono informazioni nel settore, svolgono su scala regionale le funzioni di raccolta, elaborazione e restituzione di dati statistici e conoscitivi inerenti:

a) i piani d'ambito, i piani finanziari e i bilanci separati relativi ai servizi di cui alla presente legge;

b) i modelli adottati per l'esercizio delle funzioni di organizzazione, gestione, controllo e programmazione dei servizi ed i relativi costi;

## Art. 9. (*Osservatori regionali*)

- ... c) il censimento dei soggetti gestori dei servizi e relativi dati dimensionali, tecnici e finanziari di esercizio;
- d) le condizioni generali dei contratti di servizio;
- e) i costi di gestione e di ammortamento tecnico e finanziario degli investimenti;
- f) i livelli di qualità dei servizi erogati all'utenza;
- g) le tariffe applicate ed i costi unitari del servizio;
- h) i risultati dei controlli diretti effettuati dagli uffici delle conferenze d'ambito e delle autorità d'ambito sulle gestioni di loro competenza;
- i) i dati relativi alla produzione dei rifiuti e alla percentuale di raccolta differenziata raggiunta nell'anno precedente, sulla base del metodo di calcolo stabilito dalla Giunta regionale.

## Art. 9. (*Osservatori regionali*)

... 3. Le conferenze d'ambito, le autorità d'ambito e i gestori dei servizi trasmettono periodicamente agli osservatori regionali i dati e le informazioni di cui al comma 2, entro i termini e secondo le modalità definite con deliberazione della Giunta regionale. Gli osservatori regionali possono richiedere in ogni momento ulteriori informazioni utili all'esercizio delle funzioni ad essi attribuite. ...

## Art. 10. (*Controllo diretto sull'erogazione dei servizi*)

1. Gli uffici delle conferenze d'ambito e delle autorità d'ambito effettuano il controllo operativo, tecnico e gestionale sull'erogazione dei servizi finalizzato alla verifica del corretto adempimento degli obblighi a carico del gestore, intervenendo tempestivamente per garantire l'adempimento da parte del gestore.

2. Ai fini dell'esercizio dei compiti di cui al comma 1, le conferenze d'ambito e le autorità d'ambito possono accedere agli impianti e alle infrastrutture del servizio idrico integrato e del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani, anche nelle fasi di costruzione.

## Art. 11. (*Poteri sostitutivi*)

1. **In caso di inerzia delle conferenze d'ambito e delle autorità d'ambito nello svolgimento delle funzioni loro attribuite, la Giunta regionale esercita, previa diffida, i poteri sostitutivi** ai sensi dell'articolo 14 della legge regionale 20 novembre 1998, n. 34 (Riordino delle funzioni e dei compiti amministrativi della Regione e degli Enti locali).

2. In caso di inadempienze del gestore, accertate nell'ambito del controllo diretto o segnalati dalla Regione nell'esercizio delle funzioni di controllo di sistema, ferme restando le conseguenti penalità a suo carico, nonché il potere di risoluzione e di revoca dell'affidamento, le conferenze d'ambito e le autorità d'ambito e, in caso di loro inerzia, la Giunta regionale, possono, previa diffida, sostituirsi al gestore provvedendo a far eseguire a terzi le opere o gli interventi, con spese a carico dell'inadempiente, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di appalti pubblici.

## Art. 12. (*Sanzioni*)

1. Per la violazione degli obblighi inerenti la fornitura delle informazioni agli osservatori regionali, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000,00 euro a 15.000,00 euro commisurata alla gravità dell'inadempienza.

2. All'accertamento delle violazioni, all'irrogazione della sanzione amministrativa, nonché alla riscossione e all'introito dei relativi proventi provvede la Regione secondo le norme e i principi di cui al capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale).

## Art. 13. (*Conferenza regionale dell'ambiente*)

1. Ai fini del coordinamento e della verifica delle funzioni dei soggetti istituzionali regionali competenti in materia di ambiente, nonché per la formulazione e l'espressione agli stessi di proposte e pareri, il Presidente della Giunta regionale istituisce, con decreto, la conferenza regionale dell'ambiente.

2. Fanno parte della conferenza regionale dell'ambiente:

a) il Presidente della Giunta regionale o l'assessore da lui delegato, con funzioni di presidente della conferenza;

b) i presidenti delle province o gli assessori delegati;

c) i presidenti delle autorità d'ambito e delle conferenze d'ambito, limitatamente alla trattazione della materia inerente al servizio idrico integrato e il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani;

d) il presidente della delegazione regionale dell'Unione nazionale comuni, comunità, enti montani (UNCCEM) o suo delegato;

e) i presidenti delle delegazioni regionali delle associazioni dei comuni.

Art. 13. (*Conferenza regionale dell'ambiente*)

... 4. La conferenza regionale dell'ambiente si avvale degli osservatori regionali e di un proprio comitato tecnico, composto da:

- a) il responsabile della struttura regionale competente in materia, o un suo delegato, che lo presiede;
- b) il responsabile della struttura competente in materia di ciascuna provincia, o un suo delegato;
- c) un tecnico, in rappresentanza di ciascuna autorità d'ambito e di ciascuna conferenza d'ambito, limitatamente alla materia inerente il servizio idrico integrato e il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani;
- d) un tecnico in rappresentanza della delegazione regionale dell'UNCEM;
- e) un tecnico designato in rappresentanza delle delegazioni regionali delle associazioni dei comuni.

Il percorso di attuazione:

DGR 60-5113 del 18 dicembre 2012: convenzione-tipo per l'istituzione delle conferenze d'ambito

DGR 61-5114 del 18 dicembre 2012: Criteri e indirizzi per la predisposizione del piano di ricognizione della situazione patrimoniale ed economica